

1353/4



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 9721

AW. Massimo Ursini

Contr. 2/PLUMITALIA + 4

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	972	05/05/2021			2.925,31

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

URSELLI MASSIMO

VIA COLOMBO 23
74023 GROTTAGLIE (TA)
Partita IVA: 02024080737 C.F. RSLMSM61P02E205I
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilanovecentoventicinque e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT23R0200878891000003953395

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT.7535/21

PAGAMENTO FATTURE N.
PROT.7535/21

IMPORTO LORDO	2.925,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.925,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.925,31	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO E CONSTATO

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MP. 9/42

Studio Legale Avv. Massimo Urselli
Via Colombo, 23
74023 Grottaglie (TA)
PI: 02024080737
CF: RSLMSM61P02E205I

Spett.le
LAMURAGLIA RENZO
via Attica n.8
74122 TARANTO (TA)
Italia
CF: LMRRNZ68A29L0490

FATTURA ELETTRONICA 33/2021/FE
del 24 Maggio 2021

Motivo: competenze causa Lamuraglia Renzo, Plumitallo Umberto, La Gioia Aldo, Calamiello Giuseppina, Galasso Serafina/ AMAT Spa Tribunale di Taranto sez. lavoro 8866/2019 SOLVENZA AMAT Spa

Descrizione	IVA	Importo
competenze	22,00	2.380,00
Spese generali (15,00%)		357,00
Cassa (4,00%)		109,48
Totale imponibile		2.846,48
IVA		626,23
Totale fattura		3.472,71
Ritenuta d'acconto (20,00%)		- 547,40
Totale da pagare €		2.925,31

IVA ad esigibilità immediata

DATI DI PAGAMENTO

IBAN: IT23R0200878891000003953395

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: Riscontro Vs pec del 20-05-2021

Mittente: "Per conto di: urselli.massimo@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 24/05/2021, 10:23

A: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 24/05/2021 alle ore 10:23:58 (+0200) il messaggio "RE: Riscontro Vs pec del 20-05-2021" è stato inviato da "urselli.massimo@oravta.legalmail.it" indirizzato a: controllogestione@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 513DDD61.00447155.9D79399D.01581E2B.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 24/05/2021 at 10:23:58 (+0200) the message "RE: Riscontro Vs pec del 20-05-2021" was sent by "urselli.massimo@oravta.legalmail.it" and addressed to: controllogestione@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: 513DDD61.00447155.9D79399D.01581E2B.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: RE: Riscontro Vs pec del 20-05-2021

Mittente: MASSIMO URSELLI <urselli.massimo@oravta.legalmail.it>

Data: 24/05/2021, 10:23

A: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Buongiorno,

in allegato trasmetto copia in PDF della fattura elettronica n. 33/2021 per la controversia Vari / AMAT Spa Tribunale di Taranto sez. lavoro RG 8866/2019

Cordiali saluti

avv. Massimo Urselli

Egregio Avvocato,

si riscontra la vs mail con la quale chiedete chiarimenti sulla differenza che la scrivente Società ha corrisposto .

Nella Proforma la somma delle competenze, spese generali, c.a.p. ed IVA è pari a € 3.472,71 e non come avete evidenziato di € 3.427,71 si è trattato sicuramente di un errore di battitura.

Le ricordo che la fattura non dovrà essere emessa nei nostri confronti bensì al Vostro cliente, facendoci pervenire solo una copia.

Per qualsiasi chiarimento si resta a disposizione

Cordialità

MP

--

--

—Allegati:

postacert.eml	755 kB
fattura Vari c Amat Spa.pdf	550 kB
dati-cert.xml	884 bytes



Taranto, 28/04/2021

Egr. Sig. Avvocato
Massimo Urselli
Via Colombo, 23
74023 GROTTAGLIE

urselli.massimo@oravia.legalmail.it

e p.c.

Egr. Sig. Avvocato
Edmondo Ruggiero
Via via Ciro Giovinnazzi, 3
74123 TARANTO

edmondoruggiero@gmail.com

“ ”

Area Contabilità
SEDE

OGGETTO: Controversia Plumitallo + 4 c/ AMAT S.p.A. (sentenza del Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, n° 1016/2021, 8866/2021): liquidazione spese legali.

1

Con riferimento alla controversia in oggetto, si comunica che la scrivente Società darà esecuzione alla sentenza in oggetto, con cui il Tribunale di Taranto ha condannato l'Amat al pagamento delle spese legali, da Lei quantificate in euro ~~2.880,31~~ **2.925,31 Netto**.

Pertanto, nei prossimi giorni il nostro competente Ufficio procederà all'erogazione delle somme a dovute a mezzo bonifico bancario, alle coordinate indicate nella Sua nota spese indirizzata al nostro legale, Avv. Edmondo Ruggiero.

Si rappresenta che, ad avvenuto il pagamento, la relativa fattura dovrà essere emessa nei confronti dei Suoi clienti, con i quali intercorre il rapporto d'opera professionale cui la scrivente, nonostante la soccombenza e la distrazione delle spese, resta estranea. Successivamente, sarà sua cura trasmettere copia alla scrivente.

Si fa presente, infine, che il pagamento è effettuato senza prestare acquiescenza e con espressa riserva di gravame.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo)

[Firma]

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

Avv. Massimo Urselli
Via Colombo n.23
74023 Grottaglie (TA)

C.F. RSLMSM61P02E205I
P.I. 02024080737

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n.657
74123 TARANTO
P.I. 00146330733

Competenze liquidate sentenza n. 1016/2021 Tribunale di Taranto sez. Lavoro
Lamuraglia Renzo + 4 / AMAT S.p.A. R.G. 8866/2019

Competenze liquidate	Euro 2.380,00	
S.G. 15%	Euro 357,00	
C. A.P. 4%	Euro 109,48	
I.V.A. 22%	Euro 626,23	
TOTALE	Euro 3.427,71	3.427,71
Ritenuta d'acconto 20%	Euro 547,40	
NETTO DA PAGARE	Euro 2.880,31	2.880,31

La presente non costituisce fattura.

IBAN : IT23R0200878891000003953395
Unicredit Grottaglie

Oggetto: I: trasmissione sentenza AMAT S.p.A. c/ Plumitallo + 4 e nota spese Avv. Urselli

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 26/04/2021, 16:06

A: 'Marilena Passeretti' <controllogestione@amat.ta.it>

Ecco la mail di cui ti ho parlato

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [mailto:menenti@amat.ta.it]

Inviato: lunedì 26 aprile 2021 11:43

A: amat@amat.ta.it

Oggetto: I: trasmissione sentenza AMAT S.p.A. c/ Plumitallo + 4 e nota spese Avv. Urselli

Da: Edmondo Ruggiero [mailto:edmondoruggiero@gmail.com]

Inviato: lunedì 26 aprile 2021 11:18

A: Dott.ssa Fabiola Menenti; avvira@libero.it

Oggetto: trasmissione sentenza AMAT S.p.A. c/ Plumitallo + 4 e nota spese Avv. Urselli

alla c.a. del Presidente, Avv. Giorgia Gira

alla c.a. della Dott.ssa F. Menenti

Faccio seguito ai colloqui telefonici per rimettere la copia - quasi illeggibile - della sentenza emessa dal Dott. R. Ciquera nel giudizio in oggetto.

Oggi sarò in possesso di copia maggiormente visionabile al fine di poter eseguire congiuntamente valutazioni in ordine alla appellabilità del provvedimento.

Allego, altresì, nota spese dell'Avv. Massimo Urselli, per il relativo pagamento di quanto liquidato dal Giudice in sentenza.

Attendo Vs. cortese riscontro al fine di concordare un appuntamento in azienda per le valutazioni del caso.

Cordialità

Edmondo Ruggiero

STUDIO LEGALE

Avv. Edmondo RUGGIERO

Patrocinante in Cassazione

Avv. Marcella FISCHETTI

Dott.ssa Gaetana D'ALESSANDRO

Dott.ssa Sharon DE FABRIZIO

Via Ciro Giovinazzi, 3 - 74123 TARANTO

Tel. e Fax +39 099 9944185

Largo Fontanella Borghese, 84 - 00186 ROMA

E-mail: edmondoruggiero@gmail.com

p.e.c.: ruggiero.edmondo@oravta.legalmail.it

DISCLAIMER

Il presente messaggio di posta elettronica e ogni eventuale documento a quest'ultimo allegato potrebbe avere carattere riservato ed essere tutelato dal segreto professionale e/o ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e/o di informarci immediatamente al numero: 099.9944185 o all'indirizzo e-mail: edmondoruggiero@gmail.com

Ai sensi dell'art. 616 c.p. nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003, è vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione o inoltro a terzi senza espressa autorizzazione del mittente

— Allegati: —

preavviso fattura Avv. Urselli.pdf	351 kB
------------------------------------	--------

sentenza.pdf	685 kB
--------------	--------

2021

1016 SENT.
N. 8866/19
N. 1016/21 CRON

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in persona del giudice dott. Raffaele Ciquera, ha pronunciato la seguente

sentenza

nelle cause riunite ex iscritte al n. 8866, 8867, 8868, 8-19, 4-19, r.g. 8819 tra

Unborn - Pluritalia, Loralina Galasso, Paolo Camuraglia, Aldo La Gioia, Giuseppina Calciolillo (avv. Massimo Teselli)
coatti

Amat spa (avv. Edmondo Ruggero).

Conclusione delle parti e motivi della controversia

I ricorrenti, dipendenti Amat con contratto di ausiliario della sosta, hanno chiesto di chiamare in giudizio l'Amat per l'annullamento delle sanzioni disciplinari della sospensione dalla retribuzione e dal lavoro loro inflitte per aver falsamente accusato la avverita esecuzione dei controlli che i coordinatori aziendali avrebbero dovuto eseguire sulle loro attività lavorativa.

Costituitasi, la spa Amat ha chiesto per il rigetto delle domande.

Prima istruttoria la causa è stata discussa e decisa.

Va d'intesa analizzata l'eccezione di nullità della contestazione, in quanto la piena conoscenza dei fatti ritenuti illeciti disciplinari è avvenuta a seguito della conclusione dell'attività investigativa della locale Compagnia dei carabinieri di Taranto, mentre, come descritto nelle stesse note finali della difesa dei ricorrenti, prima di tale evento l'Amat avrebbe potuto solo ipotizzare un eventuale coinvolgimento anche degli ausiliari nell'adempimento riguardante i loro coordinatori.

La condotta contestata consiste nell'aver apposto la firma su un modulo compilato a cura dei coordinatori, che attestava ora l'assenza della presenza dei ricorrenti sul posto di lavoro al momento del controllo da parte del coordinatore, dall'ora da parte dei propri coordinatori tale controllo non essere stato eseguito mediante accesso sul luogo.

La descritta condotta va esaminata sotto sotto due aspetti tra loro connessi: in primo luogo, la raccolta della firma da parte del coordinatore sul luogo di lavoro è contemplata dall'ordine di servizio n. 29 del 16.3.2016 come obbligo a carico di questi, non dei controllati, i quali non hanno alcun potere di attestazione della attività del coordinatore: infatti, con l'apposizione della firma essi si limitano a confermare che si trovavano in servizio nell'orario e luogo di lavoro indicato; conseguentemente una siffatta condotta è sicuramente posta in violazione di una disposizione aziendale, ma non viola certamente quei doveri fondamentali a carico del lavoratore che non sia necessario esplicitare e la cui sanzionabilità potrebbe prescindere dall'affissione del codice disciplinare.

Si tratta nella specie, infatti, di violazione formale di una procedura interna, della cui correttezza devono rispondere i coordinatori e la cui rilevanza si esaurisce in un singolo e particolare aspetto secondario della prestazione dell'ausiliario.

Sul punto si richiama Cass. n. 54 del 2017, secondo cui "in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e al mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l'ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell'art. 7 st.lav. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuta legittima la sospensione di otto giorni inflitta ad un dipendente bancario, per la violazione di una circolare interna sulla gestione del credito e delle relative istruzioni operative, per la mancanza dell'affissione del codice disciplinare)".

E' pacifico che il codice disciplinare non sia stato affisso nei locali dell'azienda, nel rispetto quindi dell'art. 7 della l. n. 30 del 1970, secondo cui "le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle inibizioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti".

Le modalità di pubblicità del codice, in considerazione del tenore letterale della norma, non amettono equivallenti e non possono essere sostituite con altre forme, in special modo quelle, dedotte dalla difesa della azienda, che lasciano alla volontà del dipendente la facoltà di acquisire la conoscenza (quali la consegna del ccnl o l'indicazione di un sito in rete: cfr. Cass. n. 7082 del 1991).

Pesante le piazze vanno annullate.

Le spese di lite seguono la soccomittenza (art. 91 c.p.c.)

P.q.m.

Annulla le sanzioni disciplinari imposte e condanna l'Amat a
pagare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in euro 2.300,00,
per onorario professionale e diritti, a favore dell'avv. Massimo
Urselli, anticipante.

Taranto, 22 aprile 2021

Il giudice
Raffaella Di Paola

Sentenza n. 1016/2021 R.G. 8866/2019

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	2.380,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 15,00%	357,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
C.P.A. 4,00%	109,48
Spese esenti non ass.	0,00
Totale	2.846,48
Iva (22%)	626,23
Totale fattura	3.472,71
Ritenuta irpef (20%)	547,40
BOLLO	0,00
Totale al netto r.a.	2.925,31
Netto da pagare	2.925,31